

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 107

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 111

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 113

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.05.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

C. 2660, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 6 novembre scorso, nella seduta pomeridiana di oggi si concluderà l'esame preliminare del provvedimento con le eventuali repliche del relatore e del Governo, in modo da rispettare il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per le ore 16 di oggi.

Claudio COMINARDI (M5S) fatto notare, preliminarmente, che il provvedimento in esame reca una vera e propria delega in bianco al Governo, priva di effettivi principi e criteri direttivi, paventa il rischio di un incremento del contenzioso di legittimità costituzionale. Nel merito, evidenzia il pericolo reale che il contratto a tutele crescenti incrementi il livello di precarietà, accrescendo il dualismo tra lavoratori, a seconda della fattispecie con-

trattuale utilizzata. Non comprende, al riguardo, come si possa ipotizzare un'ulteriore spinta alla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, tenuto conto che, sulla base degli studi dell'OCSE, il mercato del lavoro italiano risulta meno rigido e protetto rispetto a quello di altri Paesi europei paragonabili al nostro. Giudica, inoltre, vergognosa la previsione sul demansionamento dei lavoratori, recata dal comma 7 della lettera *d*), dell'articolo 1, che ritiene suscettibile di dar luogo a forme di *mobbing* legalizzato, stigmatizzando altresì l'estensione del lavoro accessorio contemplata dal medesimo comma 7, alla lettera *g*), che giudica fortemente criticabile, in quanto si fonda sulla errata convinzione che il lavoro flessibile possa condurre ad un incremento di occupazione. Dopo aver rilevato l'impossibilità di realizzare i previsti interventi in materia di incentivi e politiche attive del lavoro, attese le previsioni di neutralità finanziaria recate dal testo, si sofferma sulla lettera *e*) del medesimo comma 7, definendo una violenza nei confronti dei lavoratori la previsione dei controlli a distanza, che definisce forme di spionaggio autorizzato ai danni dei lavoratori. Peraltro, ritiene superflua una simile disciplina, considerato che esiste già una normativa specifica contenuta all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Ritiene che sia contraddittorio che la cattiva politica, da un lato, intenda sottoporre a sorveglianza i lavoratori, dall'altro, non accetti di sottoporsi al giudizio dei cittadini rendendo trasparente il proprio lavoro, ad esempio, durante l'esame in Commissione dei provvedimenti e la votazione delle relative proposte emendative.

Ricorda, infatti, che tutte le richieste del suo gruppo di autorizzare la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati delle sedute in sede referente e di procedere a votazioni nominali degli emendamenti sono state finora ingiustamente respinte in sede parlamentare, sulla base di discutibili interpretazioni regolamentari, come accaduto, ad esempio, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2014. Dichiarò, in ogni caso, che il suo gruppo intende avanzare tali richie-

ste anche in occasione dell'esame del presente provvedimento, auspicando che questa volta si possa giungere a una diversa determinazione, che sia più in linea con gli orientamenti prevalenti nell'ambito della medesima Giunta per il Regolamento.

Tornando al merito del provvedimento, dopo aver constatato l'assenza di misure in favore dei lavoratori autonomi, si rivolge al gruppo del Partito democratico, appellandosi al senso di ostilità che, a suo avviso, molti suoi componenti nutrono nei confronti delle politiche del Presidente del Consiglio, auspicando che, insieme a loro, si possa modificare radicalmente il contenuto del provvedimento in esame. Evidenzia, infatti, che molte norme appaiono inaccettabili e richiedono modifiche profonde. Fa riferimento, in particolare, alle previsioni sull'ASpI, recate dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 1), che giudica sbagliate, in quanto prive di un carattere realmente universalistico, a differenza del reddito di cittadinanza, proposto dal suo gruppo. Soffermandosi sulle politiche attive, paventa il rischio di realizzare, con l'introduzione dell'Agenzia nazionale prevista al comma 4, lettera *c*), dell'articolo 1 l'ennesimo ente pubblico inefficiente, senza favorire un reale miglioramento dell'efficacia dei centri per l'impiego nell'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro. Ritiene, infatti, che il sistema pubblico, pur non potendo operare in regime di monopolio in ragione dei ben noti vincoli europei, possa comunque giocare un ruolo fondamentale per frenare la spinta alla mercificazione determinata dal diffondersi dalle agenzie interinali private. Ritiene, poi, paradossale e contraddittorio che il Governo, con il provvedimento in esame, da un lato, si prefigga di combattere il lavoro nero attraverso l'intensificarsi dei controlli, dall'altro, nel disegno di legge di stabilità, riduca le risorse per le assunzioni degli ispettori. Paventato il rischio che la previsione di un compenso orario minimo, recata dalla lettera *f*) del comma 7 dell'articolo 1 legittimi la tendenza a livellare verso il basso i salari, ritiene che l'intero impianto del provvedimento in esame sia modellato sulle esi-

genze delle grandi multinazionali, risultando peraltro ispirato alle logiche imposte dalle élite finanziarie internazionali.

Giorgio AIRAUDO (SEL), pur comprendendo gli sforzi di quanti si stanno adoperando in sede parlamentare per adottare interventi di « riduzione del danno » e di correzione delle disposizioni del provvedimento in esame, ritiene che su di esso non si possa che esprimere un giudizio pesantemente critico, considerando che il provvedimento conferisce una delega legislativa vaga e spesso incoerente e contraddittoria. Osserva, infatti, che, a dispetto della volontà manifestata dall'Esecutivo di una semplificazione della normativa in materia di lavoro, l'attuazione delle deleghe legislative genererà migliaia di cause e, probabilmente, numerosi ricorsi alla Corte costituzionale, con l'effetto che, con ogni probabilità, l'auspicato incremento delle possibilità di lavoro si realizzerà solo per gli studi legali e professionali che saranno chiamati a dirimere gli equivoci e le incongruenze presenti nel testo del provvedimento in esame. Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, osserva che l'obiettivo della creazione di nuovi posti di lavoro è assolutamente irraggiungibile con i mezzi che sono proposti, sottolineando come il *Jobs Act* proposto dall'amministrazione Obama, cui si richiama il disegno di legge in discussione, pur non avendo prodotto i risultati auspicabili, si muoveva comunque nella direzione di promuovere massicci interventi pubblici, in linea con l'esperienza del *New Deal* rooseveltiano. Ritiene, pertanto, del tutto erronea la prospettiva, assunta dal provvedimento in discussione, di creare nuovi posti di lavoro attraverso la riduzione dei diritti riconosciuti dalla legislazione vigente.

Per quanto attiene alla materia degli ammortizzatori sociali, ritiene che l'obiettivo dell'universalizzazione delle tutele indicato dal disegno di legge delega sia senz'altro interessante, osservando tuttavia che la relativa disposizione è incompleta e le coperture finanziarie previste nel disegno di legge di stabilità sono largamente insufficienti. Come evidenziato da tutti i

sindacati, infatti, le risorse disponibili sono inadeguate anche rispetto alla gestione degli effetti della crisi in essere, per la quale si renderebbero necessari circa 1,7 miliardi di euro. Ritiene, del resto, che ipotizzare lo stanziamento delle relative risorse in corso d'anno non farebbe che riproporre criticità già riscontrate, costringendo i lavoratori a interminabili attese, spesso deluse, dell'intervento degli ammortizzatori sociali.

Con riferimento al « disboscamento » delle forme contrattuali, osserva che il testo del disegno di legge approvato dal Senato non contiene alcun preciso impegno al riguardo, limitandosi a fare riferimento all'individuazione e all'analisi delle forme contrattuali esistenti. Si chiede, in proposito, se non si disponga già di analisi sui contratti di lavoro, sottolineando come talune delle tipologie contrattuali previste dalla legislazione vigente siano sostanzialmente inutilizzate e sarebbe pertanto agevole provvedere alla loro soppressione. Quanto all'introduzione, per le nuove assunzioni, di un contratto di lavoro a tutele crescenti, osserva che la previsione di tale tipologia contrattuale era stata proposta in dottrina in un contesto sociale ed economico completamente differente, nel quale l'occupazione presentava un andamento positivo e si poneva l'esigenza di indirizzare le assunzioni verso forme di lavoro più stabili. Ritiene, pertanto, che la proposta del Governo tradisca lo spirito della proposta originaria e possa produrre effetti fortemente negativi, considerando anche che il contratto a tutele progressive accrescerebbe la frammentazione esistente nel mondo del lavoro, rappresentando una forma contrattuale aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti. Segnala, a titolo di esempio, che si apprestano alla chiusura e alla conseguente fuga degli investimenti anche imprese solide come la TRW, che opera nel settore di sistemi di trasmissione per gli autoveicoli, per fornitori ben determinanti e per prodotti finali realizzati in Italia che non sono interessati dalla crisi in essere.

Ritiene, inoltre, che nella delega siano state inserite materie assolutamente estra-

nee alla creazione di nuovi posti di lavoro, quali la disciplina dei controlli a distanza sui lavoratori e del demansionamento, che rischia di essere utilizzato, nell'attuale situazione di crisi, per trattenere lavoro a basso costo, svalutando le professionalità dei lavoratori.

In definitiva, ritiene che il provvedimento in esame sia profondamente deludente rispetto all'intenzione dichiarata dal Governo Renzi di assumere il lavoro come propria priorità di azione, rispetto alla quale anche il suo gruppo, dopo la deludente esperienza del governo Letta, aveva inizialmente fatto qualche apertura, salvo tuttavia doversi ricredere a fronte dei primi provvedimenti concreti assunti dall'Esecutivo. Sarebbe, piuttosto, necessario un serio piano per il lavoro, di matrice rooseveltiana, che affronti anche il tema della rappresentanza, allo stato ingiustificabilmente assente dalla delega, cambiando radicalmente il segno degli interventi contenuti nel provvedimento in discussione. In questa ottica, nell'ottica di promuovere veramente l'occupazione, dovrebbe in primo luogo procedersi nella direzione del disboscamento dei contratti precari, ripensando anche gli interventi sul contratto a tempo determinato di cui al decreto-legge n. 34 del 2014, che, come si temeva, hanno prodotto effetti solo sulle statistiche, accrescendo il numero di contratti di durata breve o brevissima. A suo avviso, occorre, quindi, un radicale cambiamento di segno degli interventi, che consenta di decidere finalmente cosa si intende fare concretamente, e non solo in termini di comunicazione, per affrontare le numerose criticità del mondo del lavoro. In questa ottica, qualora non si riesca a intervenire in questa sede, occorrerà provvedere in un futuro prossimo o più lontano, posto che l'esame di questo provvedimento non rappresenta la fine, ma l'inizio della battaglia contro le politiche di chi ha avviato una vera e propria guerra contro i lavoratori.

Tiziana CIPRINI (M5S) ritiene che il provvedimento in esame abbia un contenuto vago e generico, recando deleghe in

bianco al Governo le quali potranno essere valutate in sede attuativa nei modi più disparati, come le immagini del *test* di Rorschach. A suo avviso, si tratta di un'operazione incostituzionale insidiosa per l'autonomia e il ruolo del Parlamento. Paventa il rischio, infatti, che quest'ultimo sia scavalcato nel momento della scrittura degli schemi dei decreti legislativi, sui quali il parere parlamentare non sarebbe vincolante. Teme, quindi, che l'esame parlamentare del provvedimento si riveli un'inutile *bluff*, limitandosi a una mera ratifica di decisioni assunte in altre sedi. Considerata la palese incostituzionalità del provvedimento, ritiene presumibile che il Governo faccia affidamento su giudici compiacenti, probabilmente collocati nell'ambito della Corte costituzionale a seguito di complesse trattative tra schieramenti politici, che, a suo avviso, negli ultimi tempi hanno di fatto determinato il blocco dell'attività parlamentare, attraverso lo svolgimento di estenuanti procedure di votazione. Ricorda, ad esempio, che, per evitare la concorrenza con le votazioni dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune, è stata rinviata in settembre una missione di studio in Umbria, da tempo programmata al fine di monitorare le gravi situazioni di crisi aziendale di quel territorio, peraltro sfociate, di recente, nella drammatica chiusura delle attività di una grande impresa nel settore delle acciaierie.

Entrando nel merito delle questioni affrontate dal disegno di legge, critica fortemente l'estensione del lavoro accessorio, recata dalla lettera *g*) del medesimo comma 7, nonché la previsione di forme di demansionamento dei lavoratori, contemplata dal comma 7 lettera *d*), dell'articolo 1, che ritiene una misura sciagurata e incostituzionale. Giudica grave, quindi, il contenuto della lettera *e*) del comma 7 dell'articolo 1, in materia di controlli a distanza, dal momento che essa autorizza in sostanza forme di spionaggio nei confronti dei lavoratori, che potrebbero favorire comportamenti discriminatori e vessatori. In proposito, fa presente che il suo gruppo è sempre stato a favore, piuttosto,

di forme di controllo e di videosorveglianza nei confronti dei politici e delle assemblee elettive. Ritiene poi che l'Agenzia nazionale, prevista al comma 4, lettera c), possa rappresentare un inutile « carrozzone », facendo poi notare che la previsione del contratto a tutele crescenti, recata dalla lettera c) del comma 7, nascosta, in realtà, l'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Giudica, poi, insufficienti le misure sul sostegno al reddito, evidenziando la necessità di prevedere, piuttosto, un reddito di cittadinanza.

Nel complesso, segnala che il provvedimento, contemplando interventi di riduzione del livello delle tutele dei lavoratori, a vantaggio delle grandi multinazionali e di ristrette *élite* finanziarie di derivazione anglosassone, reca un'impronta ideologica, di stampo mondialista, tesa a « plasmare » individui come consumatori, privandoli di qualsiasi riferimento culturale e sociale, al fine di renderli, in tal modo, facilmente manipolabili.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori della seduta antimeridiana dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento all'odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

C. 2575 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con lo Stato di Israele sulla previdenza sociale. Fa presente, innanzitutto, che, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, già esaminati dalla Commissione, l'Accordo, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, persegue la finalità di regolare alcuni aspetti dei trattamenti previdenziali dei cittadini italiani e israeliani al fine di favorire l'accesso al pensionamento di lavoratori titolari dei periodi di contribuzione nei due Paesi contraenti. In particolare, l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge evidenzia che l'Accordo ha prevalentemente lo scopo « di garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia », grazie alla totalizzazione dei contributi versati nei due diversi regimi previdenziali. Evidenzia che la stessa relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che l'elemento centrale del testo è la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese, nonché la totalizzazione e la trasferibilità delle pensioni. Il testo è limitato, infatti, solo a queste due fattispecie e non tiene conto delle tecniche di coordinamento previste per l'acquisizione del diritto ad altre prestazioni previdenziali in chiave transfrontaliera.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo italo-israeliano, che si compone di 28 articoli, segnala che l'articolo 1 reca le definizioni adottate ai fini dell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 2 individua le gestioni assicurative alle quali si applicherà l'Accordo stesso. Fa presente che il successivo articolo 3 definisce il campo di applicazione soggettivo del trattato e l'articolo 4 sancisce il diritto al-

l'uguaglianza di trattamento per i cittadini dei due Stati nei territori dell'altra Parte contraente. Da parte italiana questo principio è esteso anche ai cittadini dell'Unione europea in conformità alla giurisprudenza europea. Segnala che l'articolo 5 assicura la trasferibilità delle prestazioni che sono erogate solo sul territorio dell'altro Stato, salvo che non sia diversamente disposto. Osserva che l'articolo 6 stabilisce il principio generale dell'applicazione della legislazione del luogo di lavoro, rispetto al quale i successivi articoli dell'Accordo prevedono puntuali eccezioni. Fa presente che l'articolo 7 regola il regime del distacco dei lavoratori nell'altro Stato membro stabilendo in via generale che, in caso di distacco per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, prolungabile per un massimo di due anni, previo accordo tra le autorità dei due Paesi, si continui ad applicare la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore. Fa notare che l'articolo 8 riconosce alle autorità competenti la possibilità di stabilire eccezioni a quanto statuito dagli articoli 6 e 7. Evidenzia che l'articolo 9 determina la legislazione applicabile ai familiari dei lavoratori distaccati, mentre l'articolo 10 reca una norma che precisa la disciplina relativa al versamento dei contributi assicurativi. Segnala che l'articolo 11 enuncia il principio in base al quale nell'erogazione delle pensioni ai sensi dell'Accordo le istituzioni degli Stati membri applicano le loro rispettive legislazioni. Fa presente che l'articolo 12 riguarda la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a dodici mesi – e non suscettibili di dare diritto di per sé a una prestazione previdenziale, che possono essere ricollegati dall'Istituzione competente dell'altra Parte contraente ai versamenti effettuati nell'ambito della propria giurisdizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione delle prestazioni previdenziali. Segnala che gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente i criteri di totalizzazione per la pensione di vecchiaia o ai superstiti e le pensioni di invalidità secondo la normativa israeliana. Osserva che l'articolo 15 espli-

cita il metodo di totalizzazione secondo la disciplina italiana ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, mentre l'articolo 16 concerne il metodo di calcolo delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti. In caso di acquisizione del diritto grazie alla totalizzazione il trattamento è calcolato con il sistema del pro rata. Fa notare che gli articoli da 17 a 24 dell'Accordo, recano disposizioni di carattere applicativo, relative in particolare allo scambio di informazioni e alla cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni delle due Parti, al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla presentazione delle domande e dei ricorsi, all'estensione delle esenzioni dal pagamento di imposte e diritti nonché dall'autenticazione per i documenti necessari all'applicazione dell'Accordo, al recupero delle prestazioni erogate in maniera indebita. Si disciplinano altresì le lingue da utilizzare nell'attuazione dell'Accordo e le valute e le modalità di pagamento. Osserva che l'articolo 25 regola la risoluzione delle controversie relative all'applicazione e all'interpretazione dell'Accordo, mentre l'articolo 26 regola la salvaguardia e il mantenimento dei diritti previdenziali per i periodi precedenti all'entrata in vigore dell'Accordo. Da ultimo, evidenzia che l'articolo 27 disciplina la validità e le modalità di denuncia dell'Accordo e l'articolo 28 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che esso consta di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione a esso relativo, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Osserva che l'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016. Fa notare che la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento dell'accantonamento del fondo speciale di

parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica contiene precise ipotesi sul numero dei beneficiari delle norme dell'Accordo in esame, indicando come risultino residenti in Israele 7.664 cittadini italiani, a fronte dei 2.269 cittadini israeliani residenti in Italia, 770 dei quali nel 2011 hanno versato contributi presso l'INPS. Il comma 2 reca, in attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica, una specifica clausola di salvaguardia, volta a far fronte a eventuali scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

Al riguardo, non ritenendo condivisibili le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, prospettate dalla citata clausola di salvaguardia, preannuncia sin d'ora che intende introdurre, nell'ambito della mia proposta di parere, una condizione volta a richiedere una modifica di tale disposizione. Ricorda, in proposito, che la XI Commissione nei pareri favorevoli espressi sui disegni di legge recanti la ratifica di analoghi accordi in materia di previdenza sociale, sottoscritti con il Canada e con il Giappone, che recavano la medesima clausola di salvaguardia, ha segnalato la necessità di individuare una diversa formulazione del testo, al fine di

escludere la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al di là di questa indicazione, ritiene che possa senz'altro esprimersi un parere favorevole sul disegno di legge, che rafforza le tutele per i lavoratori degli Stati contraenti con periodi di lavoro nel territorio dell'altro Stato, potendo altresì costituire uno strumento per favorire la maggiore concorrenzialità delle imprese italiane e l'attrazione di investimenti israeliani.

Davide BARUFFI (PD) concorda con le considerazioni del relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.20.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

C. 2660, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) evidenzia, anzitutto, l'esiguità dello stanziamento di risorse destinate dalla manovra di finanza pubblica all'attuazione del presente

provvedimento, sottolineando altresì che durante l'esame in sede consultiva del disegno di legge di stabilità l'Esecutivo non ha fornito alcuna delucidazione alla Commissione circa la precisa destinazione delle risorse stanziare. Ritiene, inoltre, che il provvedimento in esame conceda al Governo una discrezionalità eccessiva, senza fornire alcuna garanzia circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo del rilancio dell'occupazione. Fa notare, inoltre, che il presente disegno di legge è privo di interventi di alleggerimento del carico fiscale che grava sulle imprese, sottolineando come tali interventi sarebbero necessari al fine di rilanciare la produttività e l'occupazione, soprattutto tenendo conto delle diverse specificità dei territori. Ritiene, pertanto, che l'intervento normativo in oggetto costituisca un'occasione mancata, dal momento che omette di affrontare talune questioni fondamentali per il mondo del lavoro e della previdenza, sulle quali preannuncia la presentazione di specifici emendamenti. Fa riferimento, anzitutto, alla questione degli « esodati », alla definizione di un tetto per le pensioni d'oro, al tema dei lavoratori impiegati in attività usuranti, nonché al problema della riduzione dei privilegi previdenziali goduti da talune figure di dirigenti sindacali. Fa notare, quindi, che il provvedimento in esame appare poco incisivo in tema di politiche attive, non riconoscendo un'adeguata premialità nei confronti dei centri per l'impiego più efficienti e scoraggiando, quindi, le opportune sinergie tra operatori pubblici e privati. Anche in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della maternità, ritiene che il provvedimento sia carente, soprattutto perché, a suo avviso, trascura di considerare le lavoratrici autonome, specialmente quando si trovino in condizioni di oggettiva difficoltà, a causa di malattie. Ritiene

poi che il contratto a tutele crescenti non sia uno strumento efficace, giudicando preferibile adottare altri modelli che si ispirino ai principi di *flexicurity*. Esprime apprezzamento per l'introduzione nel testo della misura che favorisce le ferie solidali in ambito lavorativo – misura fortemente sostenuta dal suo gruppo e approvata unanimemente dalla Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento – auspicando che essa non venga snaturata in sede applicativa, ma si traduca in provvedimenti concreti che rendano effettivamente possibile la cessione delle ferie. Fa notare, inoltre, che l'esame del presente disegno di legge potrebbe rappresentare una buona occasione per risolvere talune questioni problematiche connesse all'accesso alla pubblica amministrazione, come quella riguardante la partecipazione dei cittadini extracomunitari ai bandi dei concorsi pubblici, al fine di superare le disposizioni attualmente vigenti in materia, che giudica inadeguate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di verificare se vi siano altri componenti della Commissione che intendano svolgere interventi in sede di discussione generale.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.55.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e avvertito che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, segnalando che le modalità della sua prosecuzione saranno stabilite dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.